



SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società consortile per azioni

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEGLI ARTT. 6 e 7 DEL D.LGS. 231/2001**

VERSIONE 22/09/2014

Approvato - 22/09/2014
Entrato in vigore - 01/11/2014

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

3.3.Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici.....	48
3.4.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata.....	50
3.5.Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	52
3.6.Reati societari	54
3.7.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	58
3.8.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	60
3.9.Reati ambientali	61
SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA': ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SERVIZI AUSILIARI SICILIA AI RISCHI-REATO	63
A.01.GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E SVILUPPO SOCIETARIO.....	63
A.02.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI.....	70
A.03.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI.....	74
A.04.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	82
SEZIONE 5.APPARATO SANZIONATORIO.....	90
SEZIONE 6.L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE.....	93

INDICE

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
1.1.Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell'interesse o con vantaggio dell'ente	4
1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell'ente	8
1.3.Gli autori del reato.....	15
1.4.Le sanzioni	19
1.5.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esimente da responsabilità dell'ente.....	22
1.6.Requisiti del Modello di organizzazione, gestione e controllo: fonti normative, giurisprudenza e linee guida – Collegamento con la struttura del Modello di Organizzazione della SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.	24
SEZIONE 2.IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.	28
2.1.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo in SERVIZI AUSILIARI SICILIA – Metodologia e fasi di attività – Perché una nuova versione	28
2.2.Governance e funzionigramma della SERVIZI AUSILIARI SICILIA – Rilevanza dei CCRL applicabili - Rinvio.....	40
SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO PER SERVIZI AUSILIARI SICILIA	43
3.1.Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione.....	44
3.2.Truffa aggravata allo Stato o altro ente pubblico	46

SEZIONE 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il quadro normativo e la fonte della responsabilità: commissione di reati nell'interesse o con vantaggio dell'ente

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali – relative alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell'Unione europea e alla tutela delle finanze comunitarie – le quali prevedevano l'obbligo per gli stati firmatari di predisporre un sistema di responsabilità delle persone giuridiche connesso ad un corrispondente apparato sanzionatorio, a sostegno della lotta contro la criminalità d'impresa. Precisamente, il D.lgs. 231/2001 introduce nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto”, commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, è nella sostanza penale: è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato ed è accertata dal giudice penale nella sede e con le garanzie del processo penale. Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità, recependo la tesi formulata nella relazione governativa di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ha qualificato tale sistema di responsabilità diretta degli enti collettivi «come un

tertium genus nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale» (Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005; Cass. 30 gennaio 2006).

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente è necessario che sussistano tutti i **presupposti oggettivi** e **soggettivi** fissati dal legislatore.

Precisamente, gli elementi che **sul piano oggettivo** integrano la fattispecie costitutiva dell' "illecito amministrativo dipendente da reato" sono:

- a) la commissione da parte di una persona fisica di uno dei c.d. "*reati-presupposto*", ossia dei reati espressamente previsti dalla legge ai fini della responsabilità dell'ente collettivo;
- b) l'esistenza di un *rapporto qualificato* tra la persona fisica (soggetto apicale o ad esso sottoposto) autrice del reato e l'ente collettivo;
- c) l'*interesse* o il *vantaggio* dell'ente (art. 5, commi 1 e 2);
- d) il carattere non territoriale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell'ente (art. 1 comma 3);
- e) l'inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Ai fini dell'imputazione del fatto di reato all'ente, pertanto, è in primo luogo necessario che il reato sia commesso "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente stesso (c.d. criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 comma 1).

Sull'interpretazione dei concetti di "interesse" e "vantaggio", l'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, conformemente alla tesi sostenuta nella relazione di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ritiene che i due concetti siano diversi e debbano pertanto essere tenuti distinti, anche se ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente essi possono ricorrere alternativamente.

L'*interesse* ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva della persona fisica che agisce: deve quindi essere valutato *ex ante*. Il *vantaggio* invece assume connotati più marcatamente oggettivi, potendo essere conseguito dall'ente come conseguenza della commissione del reato anche in assenza di un fine *pro societate*, pertanto richiede sempre una verifica *ex post*.

La responsabilità dell'ente non si configura se i soggetti qualificati hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi" (art. 5 comma 2). La disposizione va interpretata nel senso che «deve escludersi la responsabilità dell'ente pur qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: in tale evenienza si tratterebbe di un vantaggio "fortuito", come tale non attribuibile alla volontà dell'ente» (Cass. Pen. Sez. VI 2 ottobre 2006, n. 32627).

Il meccanismo d'**imputazione soggettiva** del reato all'ente (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001) è incentrato su un modello di colpevolezza normativa "*sui generis*", ritagliata sulle caratteristiche strutturali dell'organismo collettivo: si tratta di una colpevolezza concepita pur sempre come "rimproverabilità soggettiva", ma peculiarmente connessa al fatto che il reato sia espressione della politica aziendale o derivi da una "**colpa di organizzazione**", che consiste nel "*non avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Occorre, infine, precisare che la responsabilità diretta dell'ente collettivo è *aggiuntiva* e non sostitutiva di quella del soggetto/persona fisica autore materiale del reato, la quale resta regolata dal diritto penale comune. Ciò risulta in modo inequivocabile dall'art. 8 del decreto ("Autonomia della responsabilità dell'ente"), ai sensi del quale «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia».

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

1.2.I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

In ottemperanza al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, l'ente risponde non di qualunque reato commesso dalla persona fisica nel suo interesse o a suo vantaggio, ma soltanto di quelle fattispecie penali espressamente previste dalla legge quali **“reati-presupposto”** della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, realizzate **anche nella forma tentata** (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere molteplici tipologie delittuose, gran parte delle quali esulano dall'area del diritto penale dell'economia.

Il nucleo originario dei reati imputabili alla persona giuridica è quello costituito dagli **artt. 24 e 25** del decreto. Si tratta di una serie di delitti dolosi commessi in danno della Pubblica Amministrazione o delle Comunità europee. In particolare, sono incluse sin da principio tra i reati-presupposto le fattispecie di:

- **malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316bis c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie** (art. 316ter c.p.);
- **corruzione** (artt. 318, 319, 319bis, 319ter comma 1 e 2, 320, 321, 322, 322bis c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.).

Peraltro l'art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 è stato recentemente modificato a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. In particolare, con l'art. 77 della c.d. legge anticorruzione il legislatore ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», prevista dall'art. 319quater c.p.

Poco dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, sono entrati nel novero dei reati che determinano la responsabilità dell'ente un elenco di **falsi nummari** (introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, e inseriti nell'**art. 25 bis** del d.lgs. 231), che a ben vedere non risultano nel nostro paese di frequente realizzazione all'interno di imprese che non siano intrinsecamente criminali. Dunque, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la loro introduzione è stata determinata dalla necessità di adeguamento della normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000), giustificate dalla circostanza che in numerosi paesi dell'Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private.

Ben più significativo l'inserimento (ex art. 3 d.lgs. 61/2002) dei **reati societari** nell'ambito applicativo del decreto 231, precisamente all'art. **25ter**.

Peraltro, la **L. 28 dicembre 2005, n. 262**, recante *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste originariamente dal presente articolo fossero raddoppiate. Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 190/2012 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto la **corruzione tra privati**, limitatamente alle ipotesi previste dal **terzo comma dell'art. 2635 c.c.**, ossia nel caso in cui un

soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, corrompa i soggetti apicali o sottoposti di altra società (indicati più precisamente dai primi due commi della medesima norma) perché compiano od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società per cui operano. In tal modo si è limitata la responsabilità solo all'ente del quale è vertice o dipendente il corruttore.

Con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sono stati inclusi all'**art. 25quater** i **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** e, mediante la legge 11 agosto 2003, n. 228, all'**art. 25quinquies** sono stati inseriti i **delitti contro la personalità individuale**. In tal modo si è esteso l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi in primo luogo ad un contesto caratterizzato essenzialmente da "imprese-associazioni criminali".

Più coerente con l'obiettivo originario del D.lgs. 231/2001, connesso alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto, appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'**art. 25sexies**, che disciplina i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, è stato poi aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'**art. 25quater-1** che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** sanzionate all'art. 583bis c.p.

Nel medesimo contesto temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte del crimine organizzato internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della c.d. convenzione di Palermo del 15 dicembre

2000 e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di **reati aventi il carattere della transnazionalità** (precisamente, i reati di “Associazione a delinquere”, “Associazione di stampo mafioso”, “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di immigrazione clandestina, e infine i delitti di cui agli art. 378 c.p. “favoreggiamento personale” e art. 377bis c.p. “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”). Ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Una ulteriore e rilevante integrazione all’elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – che ha introdotto all’**art. 25^{septies} i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro**. La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall’art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l’applicazione di

una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive, di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha sollevato non pochi dubbi sulla interpretazione in tali ipotesi del criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del decreto 231, orientato su responsabilità individuali dolose. Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell' "interesse" (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 23, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'**art. 25octies** che estende la responsabilità degli enti ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha successivamente previsto l'**art. 24bis** che include nel catalogo dei reati-presupposto una serie di **fattispecie in tema di criminalità informatica**.

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala poi l'inserimento dell'art. **24ter** che ha previsto tra i reati presupposto anche una serie di **delitti di criminalità organizzata** (che inizialmente, ai sensi della legge 146/2006, assumevano rilievo ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 solo se aventi il connotato della transnazionalità). Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416bis c.p., 416ter c.p., 630 c.p.; art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel Decreto 231: l'**art. 25bis lett. f bis**, che ha incluso i **delitti di contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi** (art. 473 c.p.) e di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.); l'**art. 25 bis-1** avente ad oggetto i **delitti contro l'industria e il commercio**; e l'**art. 25novies** che fa riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Nello stesso art. 25novies, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato inserito il reato-presupposto di **"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"** (di cui all'art. 377bis c.p.) che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 121/2011, è oggi contenuto all'autonomo **art.25decies**. Peraltro, con la medesima normativa il legislatore ha introdotto, all'**art. 25undecies** del D.lgs. 231/2001, anche taluni **reati ambientali**, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato dalle navi. La maggior parte delle fattispecie inserite nel catalogo sono contravvenzioni dolose ma anche colpose. Si ripropongono, pertanto, le perplessità, già segnalate in occasione della introduzione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la compatibilità del criterio di imputazione dell'interesse dell'ente con la struttura colposa delle disposizioni in parola.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in occasione dell'*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, con l'art. 2, ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25duodecies**, con riferimento all'*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, previsto dall'articolo 22, comma 12bis, del D.lgs. 25 luglio

1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successivi aggiornamenti).

Nel quadro degli interventi di ampliamento del catalogo dei reati presupposto, infine, si è già avuto modo di segnalare la recente **legge 6 novembre 2012 n. 190** che, come si è visto, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319quater c.p. sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

1.3. Gli autori del reato

Ai fini dell'individuazione dei possibili autori dei reati da imputare alla persona giuridica, l'art. 5, utilizzando una formula elastica piuttosto che un'elencazione tassativa di figure qualificate, distingue tra:

1. *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi* (art. 5 comma 1 lett. a) (**c.d. soggetti in posizione apicale**);
2. *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati* (art. 5 comma 1 lett. b) (**c.d. soggetti in posizione subordinata**).

Le **figure apicali** sono state indicate privilegiando un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", dando rilievo allo svolgimento del ruolo più che all'aspetto formale della carica rivestita. Dunque, affinché si configuri la responsabilità dell'ente non è necessario che la posizione apicale all'interno della struttura sia rivestita in via formale ma è sufficiente che il soggetto svolga effettivamente funzioni di gestione e controllo, esercitando in tal modo un vero e proprio dominio sull'ente.

Fra i soggetti apicali, tuttavia, si annoverano non solo coloro che formalmente sono investiti delle funzioni sopra indicate, ma anche coloro che, pur non formalmente strutturati all'interno dell'ente, *di fatto ne esercitano la gestione e il controllo*. In proposito, anche in giurisprudenza si sottolinea che l'equiparazione dell' "apice di fatto" all' "apice di diritto" operata dall'art. 5 comma 1 lett. a) presuppone comunque che l'autore del reato, ove sia privo di una formale

carica di rappresentanza, amministrazione, o direzione, eserciti contemporaneamente, di fatto, sia la gestione che il controllo dell'ente (in tal senso, *Gup Trib. Torino sentenza 11 ottobre 2005*).

La seconda tipologia di soggetti/persone fisiche che possono commettere reati imputabili alla società è costituita da coloro che sono sottoposti "alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" in posizione apicale (c.d. **sottoposti** – art. 5 comma 1 lett. b). Un indirizzo minoritario ritiene che in questa categoria rientrino soltanto "i prestatori di lavoro subordinato", come individuati dagli artt. 2094 e 2095 c.c. Invero è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del "sottoposto" all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Occorre precisare che la distinzione tra le due categorie di persone fisiche, possibili autori di reati imputabili alla società, rileva ai fini dell'applicazione di meccanismi d'imputazione soggettiva differenziati in ragione appunto della qualifica soggettiva.

Precisamente, nell'ipotesi in cui il reato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia opera dei *soggetti che rivestono funzioni apicali* (art. 6 comma 1, d.lgs. 231) si assiste a un'inversione dell'onere probatorio, che viene posto a carico dell'ente: e cioè per sottrarsi al relativo giudizio di responsabilità, dovrà essere l'ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito illecitamente secondo la volontà dell'impresa.

In altri termini, la commissione del reato da parte di un *soggetto apicale* è condizione sufficiente a configurare la responsabilità dell'ente, a meno che l'ente, su cui grava un preciso onere probatorio, non dimostri che:

Pagina 16 di 99

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

- l'illecito sia stato realizzato nonostante la previa *adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo* (art. 6 comma 1, lett. a);
- la violazione della legge penale sia stata frutto dell'*elusione fraudolenta del modello da parte dell'apice* (art. 6 comma 1, lett. c);
- fosse stato *istituito* al suo interno, prima della commissione del fatto di reato, un "*organismo di vigilanza*", *dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento* (art. 6 comma 1 lett. b);
- e che la commissione del reato *non sia derivata dal mancato o negligente assolvimento dei compiti di vigilanza da parte del suddetto organismo* (art. 6 comma 1 lett. d).

Se dunque la società fornisce la prova di avere ottemperato ai suddetti requisiti, non sarà ritenuta responsabile del reato accertato, del quale risponderà penalmente soltanto la singola persona fisica che lo ha commesso.

In ogni caso, con riferimento ai casi di reati posti in essere da soggetti apicali, il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che quand'anche l'impresa collettiva dimostri l'assenza di colpa organizzativa, «è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».

Per i reati commessi dai "*soggetti sottoposti all'altrui direzione*", invece, l'art. 7 del decreto dispone che l'ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa (con conseguente esonero da responsabilità) "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*". Pertanto, la "colpa di organizzazione", rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta a carico dell'accusa.

Quindi, a differenza del meccanismo di esonero previsto per i reati degli apicali, nel caso di reati commessi dai *sottoposti* l'adozione e l'attuazione del modello esenta l'ente da responsabilità, a meno che l'accusa riesca a provarne la non reale adozione o la non effettiva attuazione.

In proposito è bene precisare che benché la differenziazione dei criteri d'imputazione soggettiva posta dagli artt. 6 e 7 del decreto, stando al tenore letterale delle disposizioni, potrebbe indurre a ritenere opportuna l'adozione di due diversi modelli di prevenzione dei reati, ossia uno per gli illeciti commessi dai soggetti apicali e uno per gli illeciti commessi dai soggetti subordinati, l'orientamento prevalente (che è stato peraltro accolto anche dalle associazioni di categoria) sostiene la tesi della unicità del modello di organizzazione gestione e controllo per entrambe le categorie di soggetti. A riguardo si mette in evidenza come l'identità di funzione dei modelli comporti l'esistenza di un unico istituto, caratterizzato da una disciplina unitaria ricavabile dal complesso delle norme in materia di modelli (e cioè gli artt. 6 commi 2 e 3, e 7 commi 3 e 4, d.lgs. 231/01), che si dovrebbe quindi applicare sia ai reati degli apicali sia ai reati dei sottoposti. Ciò presenterebbe il vantaggio di assicurare nella fase della c.d. "efficace attuazione", una maggiore trasparenza complessiva aziendale per la conoscenza di ogni procedura anche da parte di chi sia addetto ad una procedura diversa.

1.4. Le sanzioni

La sezione II del D.lgs. 231/2001 delinea un articolato e variegato quadro punitivo che, secondo le linee tracciate in via generale dall'art. 9, consente di individuare essenzialmente tre archetipi sanzionatori:

- **Sanzioni finanziarie**, miranti a colpire il patrimonio dell'ente, nel cui alveo possono sostanzialmente ascrivere tanto le sanzioni pecuniarie che la confisca;
- **Sanzioni interdittive**, aventi lo scopo di condizionare l'attività e la vita dell'ente;
- **Sanzione stigmatizzante**, tesa a minare la reputazione dell'impresa sul mercato, e consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna che, ex art. 18 D.lgs. 231/2001, può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva.

La **sanzione pecuniaria**, a norma degli artt. 10 e 11 del decreto, è commisurata secondo il meccanismo delle **quote**. In particolare, il numero delle quote viene determinato dal giudice in base a tre criteri:

- la gravità del reato presupposto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la reiterazione.

L'importo della singola quota è, invece, parametrato alle condizioni economiche dell'ente.

A norma dell'art. 19 del decreto, inoltre, salvi i diritti dei terzi in buona fede, con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del *prezzo* o del *profitto* del reato. Peraltro, qualora non sia possibile aggredire il profitto o il prezzo, la si procederà a confiscare somme di denaro, beni o altra utilità di valore pari al prezzo o al profitto del reato (c.d. *confisca per equivalente*).

Le **sanzioni interdittive** possono essere **temporanee** o **definitive**. Le prime comprendono:

- *interdizione dall'esercizio della attività;*
- *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;*
- *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi; o revoca di quelli concessi;*
- *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, ex **art. 13 d.lgs.231/2001**, vanno applicate se l'ente ha tratto un **profitto di rilevante entità** qualora il reato sia commesso da soggetti apicali o, se commesso da soggetti sottoposti, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Vanno altresì irrogate in caso di **reiterazione degli illeciti**.

La scelta del tipo di sanzione da applicare, ai sensi dell'**art. 14 d.lgs.231/2001**, è operata dal giudice sulla base degli *stessi criteri* indicati ai fini della determinazione del numero delle quote in relazione alla pena pecuniaria

Le **sanzioni interdittive definitive** sono previste dall'**art. 16 d.lgs.231/2001** e consistono nella *interdizione definitiva dall'esercizio della attività*, nel *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* e nel *divieto di pubblicizzare beni o servizi*

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

La prima è applicata quando l'ente che ha tratto un profitto di rilevante entità è stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea ovvero quando l'ente (o una sua unità organizzativa) viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

Il *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione* o il *divieto di pubblicizzare beni o servizi* sono irrogabili quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

1.5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esimente da responsabilità dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, un sistema di esimenti volte a consentire all'ente collettivo l'esonero dalla responsabilità per colpa organizzativa. Tale sistema opera con criteri differenti a seconda che l'autore del reato sia un "soggetto apicale" o un "soggetto sottoposto" (secondo la definizione di cui al precedente punto 1.3.).

L'ente collettivo, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 231/2001, non risponde del fatto commesso da un "soggetto apicale" se prova che:

- a) ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (c.d. "soggetti sottoposti"), l'ente collettivo, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 231/2001, è responsabile "se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza". "In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima

Pagina 22 di 99

della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell' art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a **programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.6. Requisiti del Modello di organizzazione, gestione e controllo: fonti normative, giurisprudenza e linee guida – Collegamento con la struttura del Modello di Organizzazione della SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

Visto quanto sopra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in avanti indicato anche come MOC) della SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. (d'ora in avanti indicata come SAS) dovrà rispondere ai requisiti di seguito descritti.

(1) Il primo riferimento è costituito dai requisiti delineati a livello generale dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001:

a) **“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”**

Tale requisito viene assolto tramite la **Sezione 3** “Mappatura dei rischi-reato: rilevanza dei reati-presupposto per SAS” e la **Sezione 4** “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato”;

b) **“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”**

Tale requisito viene assolto tramite la **Sezione 4** “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato” e le **“Procedure per l'efficace attuazione”** allegate al MOC o da esso richiamate;

- c) **“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”**

Tale requisito viene assolto tramite la **Sezione 4** “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato” e le **“Procedure per l’efficace attuazione”** allegate al MOC o da esso richiamate, con particolare riferimento alla congruità delle operazioni attive e passive ed ai relativi movimenti finanziari, nonché alla programmazione delle spese e degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale;

- d) **“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”**

Tale requisito viene assolto tramite la previsione dell’Organismo di Vigilanza e Controllo (d’ora in avanti indicato anche come ODV) come da **Regolamento** riportato nella **Sezione 6**, nonché tramite i “flussi informativi qualificati” verso l’ODV riportati nella **Sezione 4** “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato” e le **“Procedure per l’efficace attuazione”** allegate al MOC o da esso richiamate;

- e) **“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”**

Tale requisito viene assolto tramite la **Sezione 5** “Apparato sanzionatorio”.

- f) **“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero**

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”

Tale requisito viene assolto tramite la previsione delle attività di reporting e di controllo da e verso l'ODV.

A tali requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico MOC di SAS.

In particolare devono essere richiamati:

- (2) **l'art. 30 del D.lgs. 81/2008**, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 per le parti del MOC specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro: tali requisiti sono descritti in dettaglio nella **Sezione 4**
- (3) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra (1) e (2), è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento: a tali aspetti si fa specifico riferimento nella **Sezione 2** “Il modello di organizzazione, gestione e controllo di SAS”.
- (4) **Le linee guida delle associazioni di categoria**, alle quali viene espressamente attribuito valore di riferimento dal Decreto stesso, ed in particolare le Linee guida di Confindustria con particolare riferimento alla

Pagina 26 di 99

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

mappatura del rischio ed alla c.d. “gap analysis”. Dettagli sulla metodologia utilizzata sono riportati nella Sezione 2 ed in particolare al Punto denominato **“L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in SAS – Metodologia e fasi di attività”**

SEZIONE 2.IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

2.1.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo in SERVIZI AUSILIARI SICILIA – Metodologia e fasi di attività – Perché una nuova versione

La presente Versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 si caratterizza per le peculiarità della Società oggetto dell'intervento.

La SAS nasce infatti dalla trasformazione della BENI CULTURALI S.P.A. GESTIONI & SERVIZI (d'ora in avanti BENI CULTURALI), con contestuale abrogazione dello statuto ai tempi vigente ed adozione di nuovo statuto.

In particolare, con Assemblea Straordinaria del 27 marzo 2012, è stata deliberata la trasformazione della Beni Culturali S.p.A. in Società Consortile per Azioni con la denominazione "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.", operante "secondo le modalità dell'in house providing", contestualmente abrogando lo statuto previgente ed approvando il nuovo statuto.

La trasformazione ed approvazione di nuovo statuto comportano:

- L'ampliamento della possibile partecipazione azionaria, che ad oggi è riservata – esclusivamente - (1) alla Regione Siciliana, (2)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

alle Aziende del servizio sanitario siciliano e (3) agli Enti Parco dei Nebrodi, delle Madonie e del Parco Fluviale dell'Alcantara

- La determinazione dell'oggetto sociale quale prestazione di servizi strumentali alle attività degli azionisti, con mezzi, strutture e personale propri, con una identificazione delle tipologie di servizio notevolmente più ampia e diversificata rispetto alle attività svolte prima della trasformazione.

La Società come BENI CULTURALI si era già da tempo dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, da ultimo in data 13 febbraio 2009 con successiva adozione di procedure per l'efficace attuazione.

Pertanto la metodologia utilizzata è consistita in una review critica del MOC in vigore al fine di evidenziare necessità di modifica e aggiornamento a seguito dell'evoluzione normativa dal 2009 ad oggi e delle variazioni nell'organizzazione e nei contenuti delle attività svolte.

Tale review critica si è attuata tramite due successive fasi, entrambe seguite da attività di analisi e review in back office:

- I. Acquisizione documentale ed interviste ai referenti aziendali
- II. Somministrazione di questionari a tutto il personale "indiretto" nonché all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

La Fase I ha consentito di far emergere le evidenze di seguito descritte.

Da un lato sono stati rilevati i seguenti aggiornamenti, qui riportati nell'ordine "di apparizione" nell'articolato della normativa:

- Dal 8 agosto 2009 è in vigore l'art. 24ter del D.lgs. 231/2001 relativo a "Delitti di criminalità organizzata"
- Dal 28 novembre 2012 sono entrate in vigore le modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 relativo a "Concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione", con l'inserimento della c.d. "concussione per induzione"
- Dal 15 agosto 2009 è in vigore l'art. 25bis.1 del D.lgs. 231/2001 relativo a "Delitti contro l'industria ed il commercio"
- Dal 28 novembre 2012 sono entrate in vigore le modifiche all'art. 25ter del D.lgs. 231/2001 relativo a "Reati societari", con l'inserimento della c.d. "Corruzione tra privati"
- Dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art. 25novies del D.lgs. 231/2001 relativo a "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"
- Dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art. 25decies del D.lgs. 231/2001 relativo a "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"
- Dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art. 25undecies del D.lgs. 231/2001 relativo a "Reati ambientali"
- Dal 9 agosto 2012 è in vigore l'art. 25duodecies del D.lgs. 231/2001 relativo a "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Agli aggiornamenti normativi si è affiancata la produzione giurisprudenziale emersa negli ultimi anni, che ha, tra l'altro, ulteriormente dettagliato i presupposti per la riferibilità alla Società dei reati commessi dalle persone fisiche con particolare riferimento ai requisiti dell'interesse o vantaggio.

Dall'altro, il processo di trasformazione della Società ha comportato, come sopra accennato:

- L'ampliamento della possibile partecipazione azionaria, che ad oggi è riservata – esclusivamente - (1) alla Regione Siciliana, (2) alle Aziende del servizio sanitario siciliano e (3) agli Enti Parco dei Nebrodi, delle Madonie e del Parco Fluviale dell'Alcantara
- La determinazione dell'oggetto sociale quale prestazione di servizi strumentali alle attività degli azionisti, con mezzi, strutture e personale propri, con una identificazione delle tipologie di servizio notevolmente più ampia e diversificata rispetto alle attività svolte prima della trasformazione. L'ampliamento per numero e contenuti dei servizi erogabili da statuto è riscontrato dai concreti contenuti della Convenzione Quadro e dei singoli Contratti di Servizio.
- Ad un rilevante incremento delle attività da svolgere è conseguito l'incremento del personale di sede (c.d. "personale indiretto"), con la conseguente modifica dell'organigramma.

Quanto sopra ha evidenziato la necessità di procedere ad una sostanziale rivisitazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e dei relativi protocolli/procedure per la formazione e l'attuazione

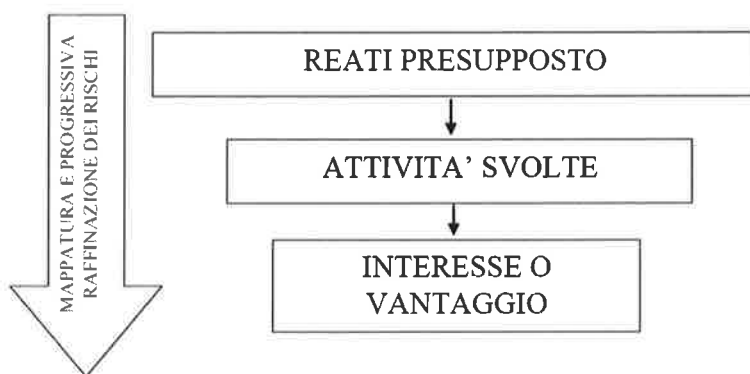
Pagina 31 di 99

delle decisioni, ed in particolare delle parti che ne costituiscono il presupposto logico quali la “mappatura dei rischi” e la conseguente “gap analysis”.

MAPPATURA DEI RISCHI

In particolare per quanto attiene alla mappatura dei rischi, la stessa consiste nella:

- mappatura dei rischi-reato: da intendersi quale attribuzione di un rating di rilevanza al c.d. “catalogo dei reati-presupposto” previsti dal D.lgs. 231/2001 sulla base di una progressiva raffinazione di tale catalogo in base all’attività svolta dalla SAS ed al fondamentale criterio di imputazione della responsabilità costituito dall’interesse o vantaggio dell’ente, per cui tra le possibili ipotesi commissive non dovrebbero rilevare quelle nell’esclusivo interesse personale (proprio o di terzi) della persona fisica che può commettere il reato (vedi schema seguente)



SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Il rating assegnato si deve basare sia sullo specifico status della SAS e sulla storia della Società, sia sul contesto socio-economico di riferimento e sulla eventuale casistica riguardante società simili per status e/o attività, come esplicitato dalla seguente tabella di sintesi.

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PER PROBABILITA' CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

- mappatura dei rischi-attività: data la potenziale pluri-offensività delle attività svolte dalla SAS, da intendersi come associazione tra una specifica attività aziendale e più reati previsti dal “catalogo” (ad esempio l'erogazione del servizio come attività nel corso della quale è possibile la contestazione, tra gli altri, sia del reato di truffa aggravata che dei reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro), è necessario ribaltare su ogni attività/processo il rating di rischio con riferimento ai reati rilevanti per la SAS.

GAP ANALYSIS

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

La mappatura dei rischi lato-attività costituisce presupposto indispensabile per la c.d. “gap analysis”, da intendersi quale identificazione delle procedure o prassi adottate dalla SAS che possano contribuire alla riduzione e gestione dei rischi identificati, evidenziando di conseguenza il rischio residuo da gestire tramite ulteriori azioni specifiche.

Di seguito è riportata una tabella esemplificativa; per attività sensibili si intendono, a titolo di esempio, l'erogazione del servizio o la gestione degli acquisti.

ATTIVITA' SENSIBILE A.0X...N - DESCRIZIONE

PRESIDI E PROTOCOLLI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	GAP RISCONTRATI, AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO E RELATIVE MODALITA' DI INTERVENTO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
ES. REGOLAMENTI, SISTEMA DELEGHE, SUPPORTO SOGGETTI ESTERNI	INTEGRAZIONI PROPOSTE E/O FLUSSI QUALIFICATI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DA ATTIVARE	ES. FUNZIONI/ SINGOLE PERSONE FISICHE/FORNITORI

L'applicazione della metodologia sopra descritta ha permesso di pervenire ad una prima sintetica proposta di aggiornamento della mappatura dei rischi nel seguito riportata.

RILEVANZA PER LA SAS DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI INTERVENUTI

con riferimento all'elenco degli aggiornamenti riportati nel Paragrafo 2. si è valutata la rilevanza potenziale delle ipotesi di seguito descritte:

- L'Art. 24ter del D.lgs. 231/2001 relativo a "Delitti di criminalità organizzata", in particolare per il reato di associazione a delinquere "semplice" quale potenziale finestra d'entrata di reati ulteriori rispetto a quelli del "catalogo"; non si ritiene possano rilevare le ipotesi dell'art. 416bis C.P. (reati di associazione mafiosa), in quanto le finalità descritte nell'articolo (acquisizione appalti o attività economiche, vantaggi in generale) non sembrano compatibili con lo status di ente in house providing della SAS
- Le modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 relativo a "Concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione", con l'inserimento della c.d. "concussione per induzione", in quanto incidono su reati già previsti quali rilevanti per la SAS
- Le modifiche all'art. 25ter del D.lgs. 231/2001 relativo a "Reati societari", con l'inserimento della c.d. "Corruzione tra privati", in quanto incidono su reati già previsti quali rilevanti per la SAS
- L'art. 25decies del D.lgs. 231/2001 relativo a "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", in quanto ipotesi trasversalmente applicabile con riferimento ad eventuali procedimenti penali che possano presentare profili di interesse per la SAS
- L'art. 25undecies del D.lgs. 231/2001 relativo a "Reati ambientali", per le ipotesi relative alla gestione dei rifiuti, in quanto tra i servizi svolti dalla SAS rientrano attività che possono comportare la manipolazione di rifiuti.

*RIMODULAZIONE DELLA RILEVANZA PER LA SAS DEI REATI-
PRESUPPOSTO GIÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE IN ESSERE*

Alla valutazione circa gli aggiornamenti normativi intervenuti si affianca la necessità di esaminare eventuali necessità di rimodulazione dei reati-presupposto già identificati dal Modello di organizzazione ad oggi in essere.

- con riferimento ai reati di truffa aggravata ad una pubblica amministrazione, la rimodulazione per numero e contenuti dei servizi da erogare comporta una ridefinizione delle attività sensibili “a rischio”. In particolare devono essere evidenziati i seguenti profili:
 - la falsa rappresentazione della effettiva esistenza e necessità dei servizi prestati finalizzata a garantire “l’esistenza in vita” della Società, anche con riferimento alla necessità dei c.d. “servizi aggiuntivi” o delle modifiche del servizio
 - la falsa rappresentazione del raggiungimento dei livelli di servizio, anche finalizzata alla mancata applicazione delle sanzioni
 - la falsa rappresentazioni delle eventuali prestazioni accessorie e/o complementari all’erogazione dei servizi quale ad esempio la riqualificazione del personale

Peraltro con riferimento ai reati in oggetto le possibili modalità commissive possono presentare un doppio livello di criticità, che può aprire ad un incremento del rating di rischio anche per altri

reati-presupposto. Infatti, oltre alla non conforme esecuzione del servizio, può rilevare l'agevolazione di condotte non conformi del committente volta ad evitare l'applicazione di sanzioni (ad esempio la non conforme gestione dei rifiuti su indicazione di rappresentanti della committenza volta ad evitare la segnalazione di servizi non conformi e la conseguente applicazione di sanzioni)

- Con riferimento ai reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, si ritiene necessaria la rimodulazione alla luce delle seguenti motivazioni:
 - I Contratti di servizio in essere prevedono obblighi rilevanti e più ampi con riferimento alla gestione della sicurezza sul lavoro, nonché attività che presentano diversificati rischi per la sicurezza e necessità di articolate forme di coordinamento tra la SAS e la committenza
 - Il Modello di organizzazione pre-vigente è stato formulato in un periodo immediatamente successivo all'emanazione del Testo Unico D.lgs. 81/2008 e pertanto non tiene conto della prassi e della giurisprudenza sviluppatasi nei primi anni di applicazione della normativa.

Le evidenze sopra riportate hanno naturalmente immediate ricadute sulle procedure aziendali per l'efficace attuazione, per le quali parimenti è emersa la necessità di aggiornamento.

Quanto alla Fase II, essa è consistita nella validazione delle evidenze emerse nel corso della Fase I e nell'acquisizione di informazioni di dettaglio sulle necessità di aggiornamento dell'impianto procedurale tramite la somministrazione di questionari al personale dirigenziale, al personale societario "indiretto" ed all'Organismo di Vigilanza finalizzati a:

- Verificare l'effettivo utilizzo delle linee di riporto gerarchico e della segregazione tra funzioni
- Portare ad emersione eventuali criticità percepite con riferimento alle attività svolte ed ai reati-presupposto rilevanti
- Verificare il grado di consapevolezza rispetto alla presenza del Modello di organizzazione o di altre procedure o prassi presenti all'interno della SAS.

I dati raccolti tramite i questionari sono stati caricati su una serie di base dati in formato .xls elaborabili ed aggiornabili al fine di estrarre informazioni sugli elementi sopra indicati.

La somministrazione dei questionari ha sostanzialmente confermato le necessità di revisione sopra descritte ed ha inoltre evidenziato la necessità di previsioni di carattere generale, e trasversali rispetto alle Procedure per l'efficace attuazione, che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Piena corrispondenza tra compiti e responsabilità formalmente attribuiti e concretamente svolti, ed in particolare procedure finalizzate all'immediato recepimento, negli strumenti contrattuali

e nei Piani di Lavoro, di eventuali variazioni anche a seguito di modifiche del funzionigramma

- Creazione di una infrastruttura in grado di ridurre sensibilmente i tempi di latenza tra svolgimento delle attività e rilevazione della stessa, con particolare riferimento al rilevamento delle presenze del personale diretto ed indiretto e degli eventuali giustificativi di assenza ed all'invio di tali informazioni ai soggetti competenti per l'elaborazione
- Creazione di strumenti (modulistica, check list) in grado di vincolare il personale preposto alla predisposizione, alla validazione ed all'invio dei flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti gli elementi e gli obiettivi sopra descritti sono puntualmente riscontrati nella presente Sezione 2 e nelle successive Sezioni 3 e 4, nonché nelle Procedure per l'efficace attuazione.

2.2. Governance e funzionigramma della SERVIZI AUSILIARI SICILIA

– Rilevanza dei CCRL applicabili - Rinvio

Preliminarmente all'esame delle modalità con le quali viene identificato ed aggiornato nel tempo il funzionigramma della SAS, e di conseguenza (1) i contratti e gli obiettivi dei Dirigenti e (2) i Piani di Lavoro del personale non dirigenziale, è necessario rilevare come in relazione al peculiare status giuridico della SAS al personale della stessa risulta applicabile il vigente CCRL della Regione Sicilia.

In particolare sono identificati i seguenti livelli di responsabilità:

- I. Personale Dirigenziale con contrattualizzazione “ad personam” ed identificazione di specifici obiettivi
- II. Personale non dirigenziale, che a sua volta prevede le seguenti categorie:
 - Funzionari Direttivi

DECLARATORIA EX VIGENTE CCRL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

- elevate conoscenze pluri specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

- Istruttori Direttivi

DECLARATORIA EX VIGENTE CCRL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

- approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale.

- Collaboratori

DECLARATORIA EX VIGENTE CCRL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

- buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi;
- discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale.
- relazioni con gli utenti di natura diretta.

- III. Possono inoltre essere attivate, con specifici contratti e dove non sia possibile coprire i relativi ruoli con personale in possesso delle specifiche competenze e adeguato inquadramento contrattuale, le c.d. “Posizioni Organizzative”, aventi validità limitata nel tempo.

Il Funzionigramma della SAS deve pertanto tenere conto di tali vincoli normativi e le procedure della Società devono prevedere un pronto raccordo/aggiornamento tra Funzionigramma stesso e specifici compiti e responsabilità come delineati dai contratti e dai piani di lavoro.

Poiché il Modello di organizzazione ed il Funzionigramma rappresentano due strumenti dinamici di gestione/adattamento della Società, il Modello di organizzazione rinvia al Funzionigramma adottato ufficialmente dal Consiglio

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

di Amministrazione della Società; il Modello di organizzazione prevede l'attivazione di una specifica procedura per l'efficace attuazione relativa alle modifiche del funzionigramma ed al raccordo tra lo stesso e gli strumenti di contrattualizzazione del personale indiretto e diretto.

SEZIONE 3.MAPPATURA DEI RISCHI-REATO: RILEVANZA DEI REATI-PRESUPPOSTO PER SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Vista la descrizione generale contenuta nella Sezione 1, al Punto 1., dei reati-presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 (c.d. “catalogo dei reati-presupposto”), e viste le argomentazioni esposte nella Sezione 2 in relazione all’attività svolta dalla SAS, alla storia della stessa ed al contesto di riferimento, si ritiene possano assumere rilevanza i reati-presupposto esaminati nei Punti seguenti (c.d. “reati rilevanti”).

L’Organismo di Vigilanza e Controllo, nello svolgimento delle proprie attività ed eventualmente avvalendosi di risorse interne o esterne alla Società, cura la valutazione circa l’ampliamento o riduzione del novero dei reati rilevanti, a seguito di innovazioni legislative (nuovo inserimento di reati-presupposto, eliminazione di reati-presupposto, modifica di una fattispecie di reato) o a seguito di modifiche nell’attività svolta o nell’organizzazione aziendale. Tale valutazione, a prescindere da notizie relative alle ipotesi di cui sopra, deve avvenire con cadenza almeno annuale.

I reati “rilevanti” vengono analizzati nell’ordine in cui compaiono nell’articolato del D.lgs. 231/2001. Per ogni fattispecie vengono definiti in sintesi l’attinenza con l’attività svolta da SAS, il livello di rischio ed esempi di possibili modalità commissive. Il raccordo tra i rischi-reato e le specifiche attività sensibili aziendali è rinvenibile nella Sezione 4 “Mappatura dei rischi-attività: esposizione delle attività aziendali ai rischi-reato”.

3.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, artt. 319bis e 319ter Codice Penale)

Si tratta di condotte relative alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate.

Si considerano sensibili tutte quelle operazioni che

- si traducano in benefici economici derivanti dall'applicazione di norme vigenti
- si traducano in finanziamenti ad hoc per specifiche operazioni
- prevedano lo sfruttamento di strumenti normativi per la riduzione del carico fiscale e contributivo (dunque con l'inclusione, ad esempio, degli sgravi contributivi e dei crediti d'imposta).

Quanto al momento commissivo del reato, esso corrisponde al percepimento dell'erogazione quale incameramento dell'erogazione o "spendita" del credito maturato o ottenimento del vantaggio.

La SAS può utilizzare tali strumenti, in particolare nella forma della decontribuzione o del credito d'imposta.

Il contesto socio-economico di riferimento vede una forte rilevanza di tali condotte.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Pagina 44 di 99

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Rischio-reato relativo alla truffa aggravata allo stato o altro ente pubblico

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO			MEDIA	ALTA
		RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.2.Truffa aggravata allo Stato o altro ente pubblico

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, art. 640 comma 2, n. 1 Codice Penale)

La fattispecie in esame è caratterizzata dall'intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Dato lo status giuridico di società in house providing, avente come committenti esclusivamente gli enti pubblici soci, tale ipotesi di reato costituisce la principale fonte di rischio potenziale per SAS.

In ragione del valore estensivo dei termini utilizzati dal legislatore, la fattispecie in esame può presentarsi in relazione alla falsa rappresentazione:

- Della necessità dell'affidamento dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali servizi aggiuntivi
- Della liceità delle procedure di affidamento e dunque della coerenza con lo Statuto e l'oggetto sociale nonché le norme ed i principi giurisprudenziali in materia di in house providing
- Del raggiungimento dei livelli di servizio concordati con la committenza, ivi comprese le prestazioni "connesse" quali ad esempio la riqualificazione del personale
- Dell'assenza di motivi per l'applicazione di penali e sanzioni da parte della committenza.

L'analisi delle criticità in relazione al reato presupposto in oggetto deve essere svolta anche con riferimento ai reati-mezzo (es. false attestazioni), nonché a

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

possibili reati “di scambio”, quali illeciti commessi dal personale diretto ed indiretto al fine di evitare applicazione di sanzioni contrattuali (anche agevolando condotte illecite della committenza al fine di evitare o attenuare i controlli della committenza stessa sulla conforme esecuzione del servizio – es. reati ambientali con riferimento alla non conforme gestione dei rifiuti prodotti)

Rischio-reato relativo alla truffa aggravata allo stato o altro ente pubblico

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA		ALTA
		RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.3. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici

(Artt. 24 e 24bis D.lgs. 231/2001, Artt. 640ter, 615ter e 491bis Codice Penale)

Le fattispecie in esame sono caratterizzate:

- a) Nel caso dell'Art. 640ter, **Frode informatica**, dall'intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: l'azione può essere svolta direttamente da persone riferibili alla Società o in concorso con operatori "compiacenti" presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel processo di esazione dei tributi).
- b) Nel caso dell'Art. 615ter, **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, dall'intenzione di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni, ipotesi configurabile, ad esempio, in relazione all'accesso a dati detenuti dalla committenza.
- c) Nel caso dell'Art. 491bis, **Falsità in documenti informatici**, dall'alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (che pertanto siano in possesso dei requisiti per

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

l'equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Rischio-reato relativo alla frode informatica ed ai delitti informatici

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO			MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
		MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.4.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata

(art. 24ter D.lgs. 231/2001, artt. 416 e 416bis Codice Penale)

L'art. 24ter D.lgs. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti fattispecie che possono assumere particolare rilievo alla luce della loro forte vis espansiva.

Nel caso di **associazione a delinquere** c.d. "semplice (art. 416 C.P.) sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il reato è contraddistinto da un vincolo associativo stabile, un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi, una struttura organizzativa idonea alla realizzazione del programma medesimo.

Da notare inoltre come il c.d. "concorso esterno" sia configurabile anche nel reato di associazione per delinquere "semplice" potendo quindi far rientrare anche le condotte di tipo "meramente" agevolativo dell'associazione a delinquere stessa.

Quanto all'**associazione di tipo mafioso** prevista dall'art. 416 bis c.p. se, da un lato, presenta requisiti strutturali simili al reato associativo "semplice", dall'altro si differenzia per tali elementi ulteriori:

1. i mezzi utilizzati - il **metodo mafioso**, come "forza di intimidazione del vincolo associativo"
2. fini perseguiti - il **programma associativo**, e cioè "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi

Pagina 50 di 99

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

pubblici”, nonché “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero “impedire il libero esercizio del voto” o “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.

Come detto nella Sezione 2, lo status giuridico della Società porta a considerare poco rilevanti le condotte di cui all’art. 416bis CP, stante la difficoltà di identificare un interesse o vantaggio di una Società che non operi in regime di libero mercato.

Potrebbe al contrario rilevare l’ipotesi di cui all’art. 416 CP, in quanto suscettibile di attrarre all’interno del catalogo dei reati-presupposto ipotesi ad oggi non formalmente previste (es. reati tributari).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Rischio-reato relativo all’associazione a delinquere “semplice” o di tipo mafioso

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
		MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.5. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

(Art. 25 D.lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis Codice Penale)

Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle recenti riforme legislative. In particolare, con **la legge 6 novembre 2012, n. 190** è stata varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Le fattispecie, a seguito dell'indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 **Concussione**), induce (Art. 319quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità**) o che riceve (Art. 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione**, Art. 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**, Art. 319ter **Corruzione in atti giudiziari**), nonché la punibilità del **Corruttore** (Art. 321) e dell'**Indotto** (Art. 319quater comma 2).

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Tra le ipotesi di condotte sanzionabili e da prevenire si segnalano:

- In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es. provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni, commesse ove si tratti di committenti pubblici o a controllo pubblico) o dovuti (es. emettere un

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico)

- Quale condotta propedeutica, la creazione di fondi neri tramite operazioni parzialmente o totalmente inesistenti o la destinazione indiretta del denaro o altra utilità tramite assegnazione di forniture, donazioni, sponsorizzazioni, assunzioni di personale

Rischio-reato relativo a concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.6.Reati societari

(Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2622, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile)

I reati societari devono essere considerati ai fini dell'analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l'imputazione della responsabilità alla Società e per l'identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell'interesse (con esclusione dunque del vantaggio), (II) la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori (categoria nella quale fare rientrare tutti gli appartenenti all'organo dirigente della Società e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori; infine (III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza degli specifici soggetti apicali sopra richiamati.

Per alcuni dei reati societari la configurabilità dell'interesse della Società appare teorica in quanto le condotte sembrano orientate più a procurare vantaggi ai soci che alla società (la quale ne risulta per lo più danneggiata nell'integrità del capitale e del patrimonio); il riferimento è in particolare ai reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Alcuni dei reati in oggetto sembrano inoltre ad oggi difficilmente configurabili in quanto collegati a particolari condizioni soggettive della SAS. In particolare:

Pagina 54 di 99

- I reati relativi alle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie (art. 2628 c.c.)
- La Società non rientra tra le tipologie (es. società quotate) per le quali è configurabile il reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Viste le esclusioni di cui sopra, le ipotesi di seguito elencate possono essere ad oggi considerate rilevanti per SAS:

(a) Artt.2621 e 2622 False comunicazioni sociali

Le ipotesi di reato in oggetto si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge (nel caso dell'art. 2622, si ha come elemento aggiuntivo il fatto che i comportamenti descritti abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci ed ai creditori).

(b) art.2625 Impedito controllo

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La fattispecie può essere collegata a quella di false comunicazioni sociali sopra esaminata.

(c) Art.2629 **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; in ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

(d) Art. 2636 **Illecita influenza sull'assemblea**

Ipotesi relativa ad una condotta del management volta a condizionare l'assemblea "con atti simulati o fraudolenti".

(e) Art. 2632 **Formazione fittizia del capitale sociale**

La commissione del reato potrebbe essere funzionale alla dimostrazione dei requisiti di tipo economico-finanziario utili, ad esempio, all'ottenimento di finanziamenti sia privati che pubblici (per i quali è talvolta necessario il possesso di capitale sociale proporzionato all'ammontare del contributo pubblico).

(f) Art. 2635 **Corruzione tra privati**

Il reato è contestabile qualora si offra agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui essi sono riferibili. Tale ipotesi potrebbe realizzarsi con riferimento alla gestione dei rapporti commerciali ed all'assegnazione di commesse.

(g) Art. 2638 c.c. **Ostacolo alle funzioni di vigilanza**

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Tale ipotesi sussiste in quanto la Società è soggetta alla vigilanza dell'AVCP in relazione ai rapporti con la committenza nonché in relazione alla gestione dell'acquisizione di forniture, servizi e consulenze data l'applicabilità del Codice dei Contratti Pubblici.

Le sanzioni per tali reati sono esclusivamente di tipo pecuniario.

Rischio-reato relativo ai reati societari

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA		ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
		MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.7.Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies, Artt. 589, 590 Codice Penale)

Le condotte fanno riferimento a morte o lesioni gravi o gravissime dove vi sia contestuale violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si deve notare che in relazione all'omicidio colposo esistono due fattispecie, con il riconoscimento di una ulteriore gravità qualora l'omicidio sia contestuale all'assenza di una valutazione dei rischi connessa alla sicurezza sul lavoro.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

Da notare, in ogni caso, come la valutazione dell'interesse o vantaggio debba intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi, che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi.

Le attività svolte da SAS presentano rilevanti profili di rischio in relazione agli infortuni del lavoratore, che pertanto giustificano l'attivazione dei presidi dettagliati nell'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Tale valutazione deriva anche dalla complessità della gestione del personale diretto, che svolge la propria attività secondo procedure di lavoro ed in luoghi sottratti al pieno controllo della SAS.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Rischio-reato relativo ai reati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	
		RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
	MEDIA	MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 25decies D.lgs. 231/2001)

L'ipotesi riguarda l'indurre, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere alla, autorità giudiziaria dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Tale ipotesi ha valore trasversale e può assumere rilevanza ove sussistano situazioni di elevata litigiosità.

Rischio-reato relativo ai reati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHI – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO			MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
		MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

3.9.Reati ambientali

(Art. 25undecies D.lgs. 231/2001, D.lgs. 152/2006)

Data l'eterogeneità degli illeciti ambientali introdotti quali reati-presupposto è necessario preliminarmente identificare quali siano i reati rilevanti per la SAS.

Con riferimento alle ipotesi eventualmente escluse, l'Organismo di Vigilanza e Controllo di SAS procede ad un monitoraggio delle attività svolte dalla Società al fine di verificare l'emersione di eventuali criticità che comportino la revisione della mappatura.

Quanto ai reati-presupposto ambientali rilevanti per quali sussista una rischiosità in relazione alle attività svolte da SAS:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): ai sensi degli artt. 178 e 188 del D.lgs. 152/2006, il produttore del rifiuto ha l'onere di controllare, con riferimento agli aspetti formali ed alla effettiva gestione, la filiera attraverso la quale avvia a smaltimento il rifiuto prodotto
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ove vi sia concorso nel personale diretto in attività di gestione illecita di rifiuti da parte della committenza, e dove sia percepibile un interesse o vantaggio della Società derivante da un contestuale allentamento dei controlli da parte della committenza stessa

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Rischio-reato relativo ai reati ambientali

PROBABILITA' CHE L'ILLECITO E IL CONSEGUENTE DANNO SI VERIFICHINO – PER CATEGORIA				
PROBABILITA' PER CONTESTO		BASSA	MEDIA	ALTA
	ALTA	RILEVANTE	CRITICO	CRITICO
		MEDIO-BASSA	RILEVANTE	CRITICO
	BASSA	TRASCURABILE	MEDIO-BASSA	RILEVANTE

**SEZIONE 4.MAPPATURA DEI RISCHI-ATTIVITA':
ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SERVIZI AUSILIARI
SICILIA AI RISCHI-REATO**

**A.01.GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E
SVILUPPO SOCIETARIO**

**1.Sensibilità dell'attività in relazione a SAS ed identificazione di
dettaglio delle attività**

Deve essere preliminarmente definito quale significato è attribuito all'espressione "Gestione dei rapporti con la committenza e sviluppo societario" nel contesto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001:

- I rapporti con i soci/committenti finalizzati alla definizione o aggiornamento della "convenzione quadro" e dei contratti di servizio, ivi compresi gli allegati tecnici ed economici
- I rapporti con i committenti finalizzati alla definizione delle specifiche di servizio
- I rapporti con i committenti finalizzati alla definizione delle eventuali prestazioni connesse all'erogazione del servizio quale ad esempio la riqualificazione del personale
- Il monitoraggio sulla corretta esecuzione del servizio

- I rapporti con i committenti finalizzati al monitoraggio sulla corretta esecuzione del servizio ed alla gestione e definizione di eventuali contestazioni
- I rapporti con la committenza finalizzati alla modifica dei servizi contrattualizzati
- Le attività di sviluppo societario intese come progettazione di eventuali nuovi servizi da erogare ai soci/committenti.

2. Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in quanto committenti o in quanto titolari al rilascio di autorizzazioni: identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (dove opportuno) segregazione di funzioni nella predisposizione e comunicazioni di documenti e informazioni, astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da parte delle

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

pubbliche amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica al CdA e all’Organismo di Vigilanza

- II. Gestione dello sviluppo societario: specifiche procedure atte a valutare la necessità e la fattibilità del progetto
- III. Gestione dei servizi: procedure atte a garantire (1) il controllo sul raggiungimento dei livelli di servizio, ivi compresa la gestione delle prestazioni “connesse” (riqualificazione), (2) eventuali richieste di modifica del servizio stesso, (3) la gestione di eventuali segnalazioni o contestazioni della committenza

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

3. Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

A.01.GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E SVILUPPO SOCIETARIO

CODICE E DESCRIZIONE SINTETICA PROTOCOLLO	PRESIDI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	GAP RISCONTRATI, AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO E RELATIVE MODALITA' DI INTERVENTO	SOGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
I. Gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in quanto committenti o in quanto titolari al rilascio di autorizzazioni: identificazione dei soggetti interni e esterni incaricati con previsione di procure o deleghe, trasparenza e (dove opportuno) segregazione di	- Sistema deleghe CdA - Contratti personale dirigenziale e posizioni organizzative - Piani di Lavoro - Modello di organizzazione e procedure già in vigore	1. Previsione di procedure per la gestione delle modifiche al funzionigramma e per la coerenza tra quest'ultimo ed i compiti e responsabilità formalmente assegnati ed effettivamente svolti 2. Aggiornamento del Codice Etico come strumento per la definizione "in	- CDA - TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE - EVENTUALI SOGETTI ESTERNI (ES. CONSULENTI SOCIETARI)

Pagina 66 di 99

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

funzioni nella predisposizione e comunicazioni di documenti e informazioni, astensione da qualsiasi comportamento volto a condizionare l'emissione e il contenuto di atti o decisioni da parte delle pubbliche amministrazioni – il tutto con onere di rendicontazione periodica al CdA e all'Organismo di Vigilanza	negativo” delle azioni dalle quali astenersi in assenza di una specifica attribuzione di compiti e responsabilità, nonché come strumento volto ad evitare la commissione di illeciti da parte del personale diretto nello svolgimento delle mansioni per conto della committenza 3. Predisposizione di tabelle di corrispondenza riportanti: NOMINATIVO – CONTENUTO DELEGA – INTERLOCUTORI 4. Predisposizione delle schede di evidenza sulle attività svolte con attivazione di flussi qualificati trimestrali nei confronti dell'OdV	
---	---	--

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

II.	Gestione dello sviluppo societario: specifiche procedure atte a valutare la necessità e la fattibilità del progetto di sviluppo	- Piani di lavoro	1. Previsione di specifiche procedure con riferimento allo sviluppo di progetti, ivi compreso il corretto indirizzo delle eventuali erogazioni pubbliche ricevute per lo sviluppo, con flussi informativi qualificati trimestrali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	- CDA - FUNZIONI COMPETENTI ALLO SVILUPPO SOCIETARIO - EVENTUALI SOGGETTI ESTERNI INCARICATI
III.	Gestione dei servizi: procedure atte a garantire (1) il controllo sul raggiungimento dei livelli di servizio, ivi compresa la gestione delle prestazioni "connesse" (riqualificazione), (2) eventuali richieste di modifica del servizio stesso, (3) la gestione di eventuali segnalazioni o contestazioni della committenza	- Modello di organizzazione e procedure già in vigore anche a livello "sperimentale" - Ordini di servizio - Piani di Lavoro	- Previsione di integrazioni alle procedure del sistema gestione qualità con riferimento alle esternalizzazioni infragruppo 1. Previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza con riferimento all'aggiornamento delle procedure in qualità ed alle non conformità riscontrate con riferimento al controllo del processo	- CDA - SERVIZIO AFFARI GENERALI E PRODUZIONE - COMMITTENZA

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Pagina 69 di 99

Via Libertà, 37 – 90139 Palermo Tel. 091/6118543 - Fax 091/6118511 - ito internet: www.serviziausiliarisicilia.it – e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it – Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it – P.I. - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 – numero R.E.A.: 204568 – Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e la coordinamento della Regione Siciliana.

A.02.GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

1.Sensibilità dell'attività in relazione a SAS ed identificazione di dettaglio delle attività

Deve essere preliminarmente definito quale significato è attribuito all'espressione "Gestione degli approvvigionamenti" nel contesto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001:

- approvvigionamenti di forniture sensibili in quanto destinate ad essere incorporate nei servizi della Società o ad assicurarne la conformità normativa (es. forniture DPI)
- approvvigionamento di forniture che per loro natura possano costituire veicolo per la creazione di fondi neri (es. servizi, consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni)
- approvvigionamento di forniture destinate ad essere rendicontate ai fini della percezione di erogazioni pubbliche o a valere su strumenti di riduzione del carico fiscale

A tale rilevanza generale si unisce la specifica rilevanza per SAS alla luce dello status giuridico rivestito: l'acquisizione di forniture comporta l'utilizzo di risorse pubbliche e dunque la necessità di sottostare alle norme vigenti in tema di contratti pubblici o alle specifiche fonti regolamentari a livello regionale o adottate di conseguenza dalla Società stessa.

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Evidenza delle modalità di qualificazione e selezione dei fornitori, ivi comprese eventuali valutazioni circa la necessità della fornitura ed anche con specifico riferimento agli aspetti di conformità normativa
- II. Gestione delle attività di controllo alla ricezione del prodotto o del servizio approvvigionato: evidenza delle attività svolte e dei controlli effettuati, relativi alla corrispondenza tra ordinato e approvvigionato, alla conformità dell'approvvigionamento sotto il profilo normativo, qualitativo e quantitativo

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

A.02. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEL PERSONALE

CODICE E DESCRIZIONE SINTETICA PROTOCOLLO	PRESIDI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	GAP RISCONTRATI, AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO E RELATIVE MODALITA' DI INTERVENTO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
I. Evidenza delle modalità di qualificazione e selezione dei fornitori, ivi comprese eventuali valutazioni circa la necessità della fornitura ed anche con specifico riferimento agli aspetti di conformità normativa	- Modello di organizzazione già in vigore - Piani di lavoro	1. Aggiornamento delle procedure alla luce dell'evoluzione societaria e delle norme di settore pubblico applicabili 2. Attivazione di procedure per la valutazione circa la necessità della fornitura con riferimento alle forniture a "rischio reato" per la creazione di fondi neri o perché destinate a	- CDA - EVENTUALI SOGGETTI CON POTERI DI SPESA - UFFICIO GARE E ACQUISTI

II. Gestione delle attività di controllo alla ricezione del prodotto o del servizio approvvigionato: evidenza delle attività svolte e dei controlli effettuati, relativi alla corrispondenza tra ordinato e approvvigionato, alla conformità dell'approvvigionamento sotto il profilo normativo, qualitativo e quantitativo		rendicontazione nel quadro di finanziamenti pubblici 3. Attivazione di schede di evidenza con flussi informativi mensili nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	
II. Gestione delle attività di controllo alla ricezione del prodotto o del servizio approvvigionato: evidenza delle attività svolte e dei controlli effettuati, relativi alla corrispondenza tra ordinato e approvvigionato, alla conformità dell'approvvigionamento sotto il profilo normativo, qualitativo e quantitativo	- Modello di organizzazione già in vigore - Piani di lavoro	1. Aggiornamento e potenziamento delle procedure alla luce dell'evoluzione societaria, distinguendo le forme di monitoraggio in ragione dell'oggetto e delle caratteristiche della fornitura	- UFFICIO GARE E ACQUISTI - UFFICIO PATRIMONIO ED ECONOMATO

A.03.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

1.Sensibilità dell'attività in relazione a SAS ed identificazione di dettaglio delle attività

Deve essere preliminarmente definito quale significato è attribuito all'espressione "Gestione amministrativa e contabile e degli adempimenti societari" nel contesto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001:

- Gestione degli incassi e dei pagamenti
- Gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario
- Gestione della contabilizzazione, in quanto attività in grado di dare evidenza delle operazioni relative al ciclo attivo e passivo
- Gestione amministrativa e giuridica del personale, da intendersi (1) quale verifica, contabilizzazione e valorizzazione delle prestazioni del personale e degli eventuali giustificativi di assenza, (2) quale coerenza tra inquadramento contrattuale e mansioni svolte nonché gestione di eventuali contestazioni disciplinari e contenziosi
- Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, ivi compresi il calcolo ed il versamento delle imposte, in quanto attività in grado di dare evidenza esterna dell'andamento della Società e delle informazioni e degli eventi rilevanti alla stessa riferibili

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Di seguito sono definiti a livello generale i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili identificate al Punto 1. I protocolli così definiti saranno oggetto al successivo Punto 3. di Gap Analysis, identificazione delle aree di intervento prioritario e relative modalità di intervento.

Gli interventi così identificati troveranno regolamentazione in specifiche procedure di dettaglio.

- I. Gestione degli incassi e dei pagamenti: evidenza della tracciabilità di tali operazioni e dei soggetti addetti alle stesse i quali dovranno essere in possesso di specifica delega nonché di credenziali univoche per l'accesso ai sistemi di on line banking. Flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza sulla base dell'identificazione dei soggetti e di soglie qualitative e quantitative per singola operazione
- II. Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e bancario: previsione di specifiche procure e deleghe per i rapporti con tali soggetti finalizzati all'apertura e chiusura di conti nonché alla revisione delle condizioni applicate e all'attivazione di nuovi strumenti di finanziamento o similari, questi ultimi con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- III. Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, Gestione della contabilizzazione: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle

operazioni nonché di regole condivise per la contabilizzazione e l'utilizzo del piano dei conti

- IV. Gestione amministrativa e contabile del personale: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni, previsione di strumenti informatici per la gestione del rilevamento presenze
- V. Gestione giuridica del personale: articolati sistemi di controllo atti a garantire, ex ante ed anche per categorie omogenee, la coerenza tra inquadramento contrattuale e compiti attribuiti al personale diretto ed indiretto anche al fine di garantire il rispetto dei livelli di servizio in termini di competenze del personale diretto assegnato.

3.Gap Analysis delle attività sensibili ed identificazione delle aree di intervento prioritario

A.03.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

CODICE E DESCRIZIONE SINTETICA PROTOCOLLO	PRESIDI ESISTENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	GAP RISCONTRATI, AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO E RELATIVE MODALITA' DI INTERVENTO	SOGGETTI E FUNZIONI DESTINATARI DELLE AZIONI
I. Gestione degli incassi e dei pagamenti: evidenza della tracciabilità di tali operazioni e dei soggetti addetti alle stesse i quali dovranno essere in possesso di specifica delega	- Sistema deleghe - Software gestionale in uso - Piani di Lavoro	1. Report sui log di accesso al software gestionale in uso con invio all'Organismo di vigilanza 2. Identificazione di dettaglio degli accessi ai sistemi di on line banking distinguendo tra funzioni consultive, e	- CDA - FUNZIONE CONTABILITA'

nonché di credenziali univoche per l'accesso ai sistemi di on line banking. Flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza sulla base dell'identificazione dei soggetti e di soglie qualitative e quantitative per singola operazione		dispositive	
II. Gestione dei rapporti con il sistema finanziario e bancario: previsione di specifiche procure e deleghe per i rapporti con tali soggetti finalizzati all'apertura e chiusura di conti nonché alla revisione delle condizioni applicate e	- Sistema di procure e deleghe	1. Schede di evidenza relative alle operazioni sensibili con invio trimestrale all'Organismo di vigilanza	- CDA - FUNZIONE TESORERIA

all'attivazione di nuovi strumenti di finanziamento o similari, questi ultimi con la previsione di flussi qualificati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza			
III. Gestione del bilancio e degli adempimenti societari, Gestione della contabilizzazione: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni nonché di regole condivise per la contabilizzazione e l'utilizzo del piano dei conti	- Software gestionale in uso - Ordini di Servizio per modalità contabilizzazione	1. Report sui log di accesso al software gestionale in uso con invio all'Organismo di vigilanza 2. Redazione di un regolamento sull'utilizzo del piano dei conti e le relative operazioni di contabilizzazione 3. Schede di evidenza rispetto alla elaborazione delle imposte ed al pagamento delle stesse con invio all'Organismo di Vigilanza.	- CDA - FUNZIONE AMMINISTRATIVA
IV. Gestione amministrativa e	- Software gestionale in uso	- Introduzione di sistemi automatizzati per il	-

contabile del personale: evidenza di sistemi di tracciabilità degli accessi e delle operazioni nonché di regole condivise per la contabilizzazione e l'utilizzo del piano dei conti, previsione di strumenti informatici per la gestione del rilevamento presenze	- Piani di Lavoro - Ordini di Servizio per istruzioni su caricamento dati	rilevamento delle presenze e l'invio delle stesse e degli eventuali giustificativi di assenza presso la sede societaria	
V. Gestione giuridica del personale: articolati sistemi di controllo atti a garantire, ex ante ed anche per categorie omogenee, la coerenza tra inquadramento contrattuale e compiti attribuiti al personale	- Piani di Lavoro	- Previsione di un articolato sistema di procedure atte a garantire la coerenza nel tempo tra inquadramento contrattuale e mansioni del personale diretto ed indiretto, anche tramite l'apporto di consulenti esterni - Previsione di schede di evidenza attestanti l'avvenuta valutazione della coerenza di cui	- CDA - SERVIZIO GIURIDICA PERSONALE - GESTIONE DEL PERSONALE - CONSULENTI SOCIETARI

diretto ed indiretto anche al fine di garantire il rispetto dei livelli di servizio in termini di competenze del personale diretto assegnato.		sopra, anche per categorie omogenee, con invio all'Organismo di Vigilanza alla prima stesura e ad ogni modifica successiva anche a seguito di provvedimenti giudiziari	
--	--	---	--

A.04.GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Come detto in sede di mappatura dei rischi-reato, SAS svolge attività che comportano rilevanti rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Quanto sopra comporta la necessità di attribuire a tali attività la dimensione organizzativa che è propria non solo dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 bensì anche dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 che elenca ulteriori requisiti "specifici" della prevenzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'art. 30 fa riferimento alla possibilità di ottenere il beneficio dell'esimente tramite un sistema aziendale per la gestione degli obblighi di legge relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) **periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.**

prevedendo **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività** nonché, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'**articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.**”

L'ottenimento dell'esimente comporta, dunque, la necessità di creare un vero e proprio sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro in grado di documentare la sostenibilità giuridica e operativa delle azioni a riduzione del danno, nonché il monitoraggio sull'effettiva attuazione delle azioni e sui comportamenti dei singoli operatori.

In tale ottica, lo stesso concetto di gap analysis utilizzato per le altre “attività sensibili” ha relativa valenza in quanto in questo caso si richiede un sostanziale salto di qualità verso una logica di tipo organizzativo, come d'altra parte nello spirito del D.lgs. 81/2008.

La giurisprudenza in materia (valga per tutti il “caso” Truck Center) ha ulteriormente evidenziato come esista una sostanziale diversità tra Documento di Valutazione dei Rischi e Modello di organizzazione e come solo quest'ultimo debba essere considerato ai fini della valutazione dell'esimente, pur potendo richiamare determinati passaggi del DVR al fine di una efficiente integrazione.

Pertanto, rispetto alla strutturazione dell'analisi delle restanti attività sensibili, in questo caso seguirà immediatamente la descrizione delle procedure da adottare per dare una dimensione organizzativa agli adempimenti in oggetto.

2.Articolazione generale dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alle attività sensibili

Quanto di seguito descritto si richiama espressamente ai contenuti delle Norme Tecniche BS OHSAS 18001:2007 ed alle Linee Guida UNI INAIL 2001, in quanto citate dall'art. 30 comma 5 del Testo Unico D.lgs. 81/2008, pur dovendo la presunzione di conformità introdotta da tale normativa essere valutata alla luce degli imprescindibili precetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 relativi ai requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La forza esimente dei modelli risiede, infatti, nel D.lgs. 231/2001, e pertanto l'autorità giudiziaria potrà essere vincolata nella valutazione dell'idoneità in astratto del modello di organizzazione rispondente alle normative tecniche indicate ma sarà in ogni caso necessaria, ai fini della concreta operatività dell'esimente, la verifica dell'effettiva adozione ed efficace attuazione del Modello, stante anche il c.d. "principio di libero apprezzamento delle prove" da parte del giudice e l'inammissibilità della "prova legale" nel processo penale.

Necessaria premessa per l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 30 è che **dove non indicato diversamente si presuppone e prescrive che le comunicazioni e le attività descritte nelle seguenti procedure siano effettuate per iscritto e conservate in ordine cronologico**

In particolare, deve essere conservata in forma scritta e verificabile almeno la seguente documentazione:

- a. La politica per la gestione della sicurezza sul lavoro come derivante dal MOC e dal Codice Etico
- b. I documenti la cui registrazione sia prevista dal MOC

Della stessa deve essere garantita

- a. l'approvazione prima dell'emissione
- b. l'identificazione della documentazione vigente e delle revisioni effettuate
- c. l'identificabilità, la leggibilità e la diffusione tra i soggetti interessati

A.04.1 - Individuazione dei requisiti legali

Al fine di definire obiettivi specifici occorre identificare, alla luce delle specifiche attività svolte da SAS, i requisiti legali in materia di sicurezza sul lavoro derivanti da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali e da ogni altro eventuale accordo, prescrizione, o simile sottoscritto da SAS o da associazioni rappresentative.

Allo scopo deve essere prevista l'identificazione di un soggetto in possesso di specifiche competenze ed in grado di analizzare tutti gli argomenti normati in materia di sicurezza e salute, utilizzando banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, bibliografie, testi.

Tale soggetto dovrà produrre un'apposita relazione di valutazione, da aggiornare a seguito di modifiche normative o delle modalità di svolgimento dell'attività.

A.04.2 – Pianificazione ed approccio basato sul rischio

Tale attività non deve essere intesa come duplicato delle attività di analisi che portano alla redazione dei documenti di valutazione del rischio previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro bensì come parte della funzione di controllo strategico attribuita al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In questo senso le attività devono essere mirate a:

- identificare i soggetti coinvolti e verificare il loro effettivo coinvolgimento nonché la specifica accettazione per iscritto degli incarichi con le relative mansioni ed il possesso di documentate professionalità adeguate all'incarico
- analizzare, anche sulla base di quanto risultante da A.04.1 in relazione al contesto normativo, la correttezza dei presupposti alla base dell'analisi e delle conseguenti attività operative
- Prevedere flussi qualificati di informazioni nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo
- Prevedere dei sistemi di stretta interfaccia con il servizio di prevenzione e protezione, l'Organo Dirigente ed il Collegio Sindacale e sistemi di reporting periodico in quanto con l'evoluzione normativa la sicurezza sul lavoro è a tutti gli effetti una componente dell'adeguata organizzazione della Società.

A.04.3 – Identificazione delle fonti di rischio e gestione del miglioramento continuo: identificazione degli obbiettivi

Sulla base delle analisi di cui a A.04.1 e A.04.2, si devono proporre obiettivi coerenti con la politica aziendale e finalizzati a prevenire, ridurre o eliminare i rischi significativi.

Per ciascun obiettivo proposto deve essere presentato un piano per il raggiungimento dello stesso, elaborato anche consultando preventivamente i soggetti apicali ed i soggetti sottoposti con specifico ruolo, anche di valutazione economico/finanziaria, nella gestione della sicurezza sul lavoro e con il coinvolgimento almeno dei RLS, contenente almeno:

- eventuali mete intermedie,
- individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del piano stesso,
- attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative,
- individuazione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche, e verifica della loro effettiva disponibilità
- modalità di verifica dell'efficacia degli interventi e dell'effettivo ed efficiente raggiungimento degli obiettivi,
- uno o più indicatori di prestazione

Di tali attività deve essere redatto apposito verbale firmato da tutti i soggetti coinvolti ed oggetto di comunicazione all'Organismo di vigilanza e controllo.

A.04.4 – Condivisione, pubblicizzazione e rispetto delle buone prassi

Le attività relative al presente processo sono regolate dai principi generali di cui a A.03 in relazione alla formazione del personale.

A.04.A05 – Sistema di controlli e monitoraggio

1. Monitoraggio di primo livello

Il monitoraggio di 1° livello è il monitoraggio svolto dai Coordinatori (identificato tenuto conto dell'articolazione sul territorio e delle specifiche competenze) ed ha lo scopo di tenere sotto controllo continuo le misure preventive e protettive predisposte in materia di sicurezza sul lavoro tramite schede di evidenza che riportino almeno:

- quali siano le operazioni o prescrizioni da sorvegliare
- quali metodi si debbano adottare per la sorveglianza
- chi abbia la responsabilità del controllo
- la frequenza di effettuazione del controllo
- le modalità di registrazione e conservazione della documentazione
- l'eventuale apporto di soggetti esterni (consulenti esterni, altre risorse interne o esterne quali ad esempio i manutentori).

2. Monitoraggio di secondo livello

Il monitoraggio di 2° livello è relativo al controllo strategico ed all'effettiva rispondenza del MOC e delle relative procedure a quanto pianificato.

Gli indicatori di prestazione sono gli obiettivi e gli indici descritti in A.04.3.

Il monitoraggio della funzionalità del sistema deve consentire al Datore di lavoro l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica di sicurezza sul lavoro o la redistribuzione dei compiti e responsabilità.

Il monitoraggio deve essere affidato a soggetti dotati di specifiche competenze e deve essere effettuato da un gruppo di lavoro al fine di garantire la pluralità di giudizio. E' possibile prevedere l'affidamento di tali attività a soggetti esterni.

3. Relazione di monitoraggio

Il Datore di Lavoro, avvalendosi delle funzioni competenti e di eventuali consulenti esterni, deve ricondurre ad unità i risultati del monitoraggio di 1° e di 2° livello e le eventuali segnalazioni di anomalia (come da attività A.04.4) ed elaborare uno specifico report, che forma oggetto di comunicazione all'Organismo di vigilanza e controllo il quale esprime parere preventivo non vincolante.

SEZIONE 5.APPARATO SANZIONATORIO

5.1. Sanzioni per le violazioni commesse dai dipendenti

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama per tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- La commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso.

- Il rinvio a giudizio per reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla SAS delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, stante la presunzione di violazione fraudolenta del MOC, deve portare ad una immediata decisione dell'Organo Dirigente circa le azioni da adottare nei confronti del lavoratore, ivi compresa la modifica delle mansioni rivestite al fine di rimuovere le pre-condizioni che hanno portato alla contestazione, ed al licenziamento al termine del procedimento giudiziario in caso di condanna.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato da parte dei destinatari dell'apparato sanzionatorio.

2. Sanzioni per le violazioni di altri soggetti

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:

- Penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla Società.

Quanto agli Amministratori, ai Procuratori ed ai Sindaci, l'Organismo di vigilanza e controllo in funzione di monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari.

La conseguenza di tale segnalazione è sempre la convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali sanzioni.

SEZIONE 6.L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

6.1. Previsioni generali

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOC e di curarne l'aggiornamento.

L'ODV può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'ODV vengono nominati dall'Organo Dirigente, che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

Al fine di garantire l'autonomia complessiva dell'ODV, nei casi in cui esso sia monocratico, lo stesso deve essere un soggetto esterno alla Società, nei casi in cui esso sia collegiale, la maggioranza dei componenti deve essere esterna alla Società.

E' compito dell'ODV, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie:

- a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dai protocolli/procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione.
- b) Garantire nel tempo l'efficacia del MOC avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento.

- c) Garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione.
- d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati.
- e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
- f) Relazionare semestralmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro.
- g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure
- h) Ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza

- Il presente MOC in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del MOC stesso e delle procedure operative
- il sistema delle deleghe adottato
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

6.2. Requisiti dei componenti

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell'OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E' richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001, ed è preferibile l'iscrizione agli albi professionali o l'essere professori universitari o ricercatori in materie economiche, giuridiche o tecniche.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell'ODV, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme e dai regolamenti degli ordini professionali maggiormente rilevanti. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali.

Non possono essere nominati componenti dell'ODV soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche in primo grado o con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L'ODV riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'ODV"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'ODV inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'ODV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per un periodo di tre anni rinnovabili. L'Organo Dirigente in sede di nomina di un componente

dell'ODV può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'ODV.

I componenti dell'ODV sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

6.3. Programmazione e svolgimento delle attività

Mappatura dei rischi

In conformità a quanto previsto dal MOC, l'ODV effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure operative derivanti dal MOC siano conosciute e rispettate.

Reporting

L'ODV invia all'Organo Dirigente due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'ODV durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al MOC che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'ODV deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente o singoli consiglieri ed al Collegio Sindacale.

6.4. Compensi dei componenti

Stanti le competenze richieste e le responsabilità gravanti sui componenti dell'ODV in relazione alla vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo. Anche dove uno o più componenti dell'ODV dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

6.5. Le procedure per le segnalazioni all'ODV

Compito dell'ODV è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori:

- le attività da esso svolte
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita della Società, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal MOC).

In particolare, l'ODV cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- Segnalazione via mail
- Segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale
- Segnalazione diretta all'ODV negli orari dallo stesso identificati.

L'ODV con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

6.5.1 Segnalazioni ufficiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'ODV deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetto accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'ODV valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'ODV esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

6.5.2.Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione di quanto previsto dal MOC

6.6. La conservazione delle informazioni

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'ODV per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'ODV dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).